Legge regionale 09 settembre 1997, n. 32 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Modifica dell'assetto del dipartimento dei servizi sociali di cui alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e altre norme in materia di sanità ed assistenza.

Art. 20

(Modifiche dell'articolo 9 della legge regionale 59/1981)

1. La rubrica dell'articolo 9 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 59 è sostituita dalla seguente:

<< Chiusura annuale delle farmacie >>

- 2. Il primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 59/1981 è sostituito dal seguente:
- <<Le farmacie devono osservare una chiusura annuale per un periodo che va da tre a quattro settimane, da fruire anche in più soluzioni settimanali >>.
- **3.** Il secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 59/1981 è sostituito dal seguente:
- <<Le farmacie rurali od uniche nel Comune possono ridurre la chiusura annuale obbligatoria ad una settimana >>.
- **4.** Il terzo comma dell'articolo 9 della legge regionale 59/1981 è sostituito dal seguente:
- << Il dispensario farmaceutico rimane chiuso nel periodo di chiusura annuale della rispettiva farmacia >>.